



POR FSE
2007-2013
Fondo Sociale Europeo
Programma Operativo
Regione Toscana



UNIONE EUROPEA
Fondo sociale europeo



**REGIONE
TOSCANA**



Allegato 1

REGIONE TOSCANA

POR CRO FSE 2007-2013 Asse IV – Capitale Umano

Avviso pubblico

**per il finanziamento di progetti congiunti di alta formazione
attraverso l'attivazione di assegni di ricerca**

Premessa

La Regione Toscana adotta il presente avviso in coerenza ed attuazione:

- del Regolamento (CE) n. 1081 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006, relativo al Fondo Sociale Europeo e recante abrogazione del Regolamento (CE) n. 1784/1999;
- del Regolamento (CE) n. 1083 del Consiglio dell'11 luglio 2006, recante le disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1260/1999;
- del Regolamento (CE) n. 1828 della Commissione dell'8 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/06 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione;
- della Decisione comunitaria di approvazione del Quadro Strategico Nazionale n. C(2007)3329 del 13 luglio 2007;
- della deliberazione del CIPE n. 36 del 15 Giugno 2007 (pubblicata sulla G.U. n.241 del 16/10/2007) concernente "Definizione dei criteri di cofinanziamento nazionale degli interventi socio strutturali comunitari per il periodo di programmazione 2007-2013";
- del Programma Operativo Obiettivo 2 Competitività Regionale e Occupazione della Regione Toscana approvato con Decisione della Commissione COM(2007)5475 del 7 novembre 2007;
- della Delibera della Giunta regionale n. 832 del 20 novembre 2007, che prende atto dell'approvazione del Programma Operativo Ob. 2 Competitività regionale e occupazione della Regione Toscana da parte della Commissione con Decisione COM(2007)5475;
- della Legge Regionale 32/2002 "Testo unico in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro";
- della Delibera della Giunta regionale n. 595/2008 concernente - Reg. CE n. 1081/2006 Provvedimento attuativo di dettaglio (PAD) del POR ob.2 2007-2013 e s.m.i;
- del regolamento di esecuzione della Legge Regionale 32/2002 approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 787 del 4/08/2003 ed emanato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 47/R del 8/08/2003;
- del Piano di indirizzo generale integrato ex art. 31 Legge regionale 32/2002 approvato con Delibera del Consiglio Regionale n. 93/2006 la cui validità è stata prorogata sino al 31/12/2011.
- Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 569/06 e s.m.i. che approva le "Procedure per la progettazione, gestione e rendicontazione degli interventi formativi ex art. 17 L.R. 32/2002 e s.m.i.";
- dei criteri di selezione delle operazioni da ammettere a cofinanziamento FSE approvati dal Comitato di sorveglianza del 15/06/2011
- della "Scheda Università", che definisce specifiche modalità di accesso al Fondo Sociale Europeo, approvata dal Sottocomitato Risorse Umane del Quadro Strategico Nazionale -Programmazione FSE 2007-2013 nella seduta del 9 Luglio 2009;
- del Piano Regionale di Sviluppo 2011-2015 approvato con risoluzione del Consiglio regionale n. 49 del 29 giugno 2011;
- della Legge Regionale del 27 Aprile 2009, n. 20 "Disposizioni in materia di ricerca e innovazione"
- dell'Atto di Indirizzo pluriennale in materia di ricerca e innovazione 2011-2015 approvato con Delibera del Consiglio regionale n. 46 del 6 luglio 2011;
- del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 210 del 16/11/2010 con il quale si approva la costituzione della Conferenza regionale per la ricerca e l'innovazione;

- della delibera n.1096 del 30/11/2009 con la quale si approva la composizione della Conferenza regionale per la ricerca e l'innovazione di cui all'art. della L.R. 20/2009;
- della delibera di Giunta Regionale n. 1071 del 28 Novembre 2011 che approva le Linee Guida per l'attivazione in via sperimentale dell'azione Assegni di Ricerca Congiunta finalizzata a finanziare percorsi di alta formazione di giovani laureati e dottorati attraverso la partecipazione a progetti di ricerca presso Università e Enti di ricerca operanti in Toscana;

e preso atto in particolare della circostanza che:

- con deliberazione di Giunta regionale n. 619 del 17/07/2011 è stato approvato lo schema di Protocollo di Intesa per la promozione del sistema regionale della ricerca pubblica nell'ambito delle politiche europee per la ricerca avente ad oggetto la disciplina del rapporto di collaborazione tra la Regione Toscana e gli organismi di ricerca firmatari per l'attuazione di forme di collaborazione nel campo della ricerca e dell'alta formazione;
- che il Protocollo di Intesa è stato firmato, in data 16/11/2011, dal Presidente della Regione Toscana e dai rappresentanti dei soggetti che compongono la Conferenza regionale per la ricerca e l'innovazione;
- che sul presente provvedimento è stata sentita la Conferenza regionale per la ricerca e l'innovazione e sono state acquisite le indicazioni del Gruppo di Lavoro Consultazione tecnica per bandi di supporto alla ricerca.

Art. 1 - Finalità

Con il presente avviso la Regione Toscana intende favorire le opportunità di sviluppo del capitale umano, attraverso la definizione di percorsi di alta formazione tramite la ricerca, che consolidino e potenzino i nessi tra ambito accademico, ambito territoriale ed ambito aziendale.

A tale scopo intende cofinanziare, a valere sull'Asse IV Capitale Umano (POR CRO FSE 2007-13 - Regione Toscana), Assegni di Ricerca Congiunta volti a indirizzare percorsi di alta formazione tramite la ricerca non solo verso le carriere di ricercatore in ambito accademico, ma soprattutto verso un inserimento in ambito produttivo. Gli Assegni di ricerca Congiunta sono finalizzati a sostenere gli assegnisti promuovendo lo sviluppo di percorsi di esperienza che, con la partecipazione a progetti di ricerca in collaborazione tra Università e/o Centri di ricerca e/o imprese, ne assicurino la crescita professionale.

A questo scopo i soggetti proponenti dovranno presentare programmi di intervento privilegiando all'interno di questi progetti personalizzati, che agevolino l'inserimento del ricercatore in un percorso sostenibile nel tempo e realmente spendibile in ambito accademico e/o nel mercato del lavoro.

Art. 2 Priorità trasversali FSE

Le proposte progettuali presentate dalle Università e dagli Enti di ricerca e le procedure da questi adottate per la selezione dei destinatari degli assegni di ricerca dovranno tener conto delle priorità trasversali della parità di genere e delle pari opportunità, sulla base dei principi e degli orientamenti di carattere generale previsti nel POR CRO FSE 2007-2013 al paragrafo 5.4.1.

Art. 3 Scadenza per la presentazione delle proposte progettuali (programmi di intervento)

Le proposte progettuali (d'ora in avanti programmi di intervento) devono pervenire entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul BURT del presente bando all'Ufficio Protocollo della Direzione Generale della Presidenza, Piazza dell'Unità d'Italia, 1, 50123 Firenze. Nel caso in cui il termine di presentazione ricada in giornata non lavorativa la scadenza sarà prorogata al primo giorno lavorativo successivo.

Art. 4 Modalità di presentazione delle proposte progettuali

Le domande potranno essere consegnate a mano nell'orario 9.00-13.00 dal Lunedì al Venerdì all'ufficio protocollo della Direzione Generale della Presidenza Piazza dell'Unità d'Italia, 1, 50123 Firenze. Il soggetto proponente che invii la domanda per posta è responsabile del suo arrivo o meno presso l'ufficio competente. La Regione non assume responsabilità per eventuali disguidi o ritardi del servizio postale. Non fa fede il timbro postale.

I plichi, che dovranno contenere un solo programma di intervento (di cui all'art. 7), devono recare all'esterno oltre all'intestazione del mittente e all'indirizzo dello stesso la seguente indicazione: Avviso POR CRO FSE 2007-2013, Asse IV - Bando Assegni di ricerca congiunta – Area di Coordinamento Ricerca.

Le domande che non rispettino le modalità previste dal presente avviso, pervenute incomplete o oltre i termini di scadenza saranno ritenute inammissibili, fatta salva la facoltà di Regione Toscana di richiedere eventuali integrazioni entro un termine perentorio.

Art. 5 Soggetti ammessi alla presentazione dei programmi di intervento

Possono presentare programmi di Intervento: le Università statali pubbliche e gli Istituti di istruzione universitaria ad ordinamento speciale aventi sede legale in Toscana, nonché gli Enti di ricerca pubblici nazionali operanti sul territorio regionale. Per quest'ultimi le proposte debbono essere limitate ad attività da realizzare presso gli Istituti, le Sezioni e le altre articolazioni territoriali dell'Ente nazionale operanti sul territorio regionale.

Il ricorso ad avviso pubblico destinato alle sole Università ed Enti di ricerca pubblici operanti in Toscana è giustificato dalla nota del Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali "Programmazione 2007 – 2013. Modalità di accesso al FSE. Scheda Università – prot. 17/VII/0023326" approvata dal Comitato Nazionale QSN dedicato alle risorse umane in data 9 luglio 2009, dove si indica che: "nel caso in cui le Università e i soggetti equiparati siano gli unici in grado di realizzare l'intervento per ragioni di competenze tecniche, esclusività istituzionale, territorialità ed economicità, e qualora i quattro criteri ricorrano contestualmente, le amministrazioni potranno procedere ad una chiamata a progetto di questi soggetti ed al successivo affidamento della risorse previa valutazione delle proposte progettuali."

Art. 6 Tipologia interventi ammissibili POR CRO FSE 2007-2013

L'asse prioritario e l'obiettivo specifico sul quale prevedere il finanziamento delle azioni progettuali di cui al presente avviso sono i seguenti:

Asse: IV Capitale Umano

Obiettivo specifico: I) Creazione di reti tra Università, centri tecnologici di ricerca, mondo produttivo e istituzionale con particolare attenzione alla promozione della ricerca e dell'innovazione.

Obiettivi da perseguire sul presente asse: promozione del raccordo tra il mondo dell'alta formazione, la ricerca ed il mondo del lavoro attraverso il finanziamento di progetti di intervento che accrescano le competenze ed agevolino l'inserimento lavorativo di giovani laureati.

Gli interventi finanziabili fanno riferimento all'Azione 1 del Provvedimento Attuativo di Dettaglio (PAD) e sono nello specifico i seguenti:

- assegni di ricerca.

Soggetti beneficiari: Università statali pubbliche e Istituti di istruzione universitaria ad ordinamento speciale aventi sede legale in Toscana ed Enti di ricerca pubblici operanti sul territorio regionale in collaborazione con Università, Enti e centri di ricerca pubblici e privati, imprese, istituzioni.

Soggetti attuatori: ai fini del presente bando coincidono con i soggetti beneficiari.

Destinatari: Possono accedere agli assegni coloro che presentano le caratteristiche seguenti:

- a) essere disoccupati o inoccupati
- b) essere titolari di un diploma di dottorato (o titolo estero equivalente) o di un diploma di specializzazione di area medica, oppure titolari di laurea specialistica o di laurea vecchio ordinamento con almeno tre anni di esperienza di ricerca documentata presso università e centri di ricerca pubblici o privati;
- c) avere età non superiore ai 35 anni al momento della pubblicazione del presente bando sul BURT.

I destinatari dovranno possedere i requisiti richiesti ai punti a) e b) al momento della presentazione della domanda di ammissione alle selezioni per gli assegnisti bandite dai soggetti beneficiari.

I vincitori delle selezioni realizzate dai soggetti attuatori che siano già titolari di altre borse di studio o assegni di ricerca, dovranno rinunciare prima dell'accettazione degli assegni di ricerca congiunti finanziati con il presente bando, fatte salve le eccezioni previste dall'art 22, III comma, della Legge n. 240 del 30/12/2010.

Art. 7 – Contenuti e caratteristiche dei programmi di intervento

I programmi di intervento possono prevedere più progetti specifici per ogni ambito disciplinare indicato dal bando. Sui singoli progetti specifici è possibile attivare da un minimo di uno a un massimo di tre assegni di ricerca di durata biennale.

I soggetti proponenti possono presentare uno ed un solo programma di intervento ciascuno. I programmi di intervento sono presentati dal legale rappresentante del soggetto proponente o da un suo unico delegato.

Per ogni programma di intervento, uno per ciascun ente proponente, viene stipulata una sola convenzione con la Regione Toscana che regola il finanziamento del programma di intervento e dell'insieme di progetti specifici dichiarati ammissibili a finanziamento in esso contenuti.

La convenzione indicherà esplicitamente il soggetto responsabile del programma di intervento nonché l'ufficio incaricato della sua gestione amministrativa e contabile -che dovrà essere realizzata in maniera centralizzata per tutti i progetti specifici- che sarà l'unico interlocutore di Regione Toscana. La convenzione indicherà inoltre il nominativo del referente dell'ufficio incaricato della gestione amministrativa e contabile.

Nel Programma di Intervento complessivo debbono essere indicati (allegato B):

- il soggetto proponente e responsabile dell'attuazione del programma di intervento
- le finalità perseguite con il programma di intervento
- la presenza di misure atte a garantire pari opportunità e parità di genere
- le modalità di selezione, i criteri di valutazione e le procedure di evidenza pubblica che si intende adottare per la selezione dei destinatari in coerenza con le indicazioni riportate nel bando (art. 20);
- le modalità di valutazione e monitoraggio (in itinere ed ex-post) delle attività scientifiche oltre a quelle richieste dal presente bando (art. 23);
- la data di inizio attività e fine attività previste per il programma d'intervento¹ e la tempistica della realizzazione;
- le azioni previste per la valorizzazione degli assegnisti nella direzione scientifica dei progetti (art. 23).

La Regione Toscana si riserva di effettuare controlli e verifiche, anche in loco, su quanto dichiarato, nonché tutte le verifiche previste dai regolamenti del FSE.

Nel programma di intervento dovranno poi essere elencati i progetti specifici (art. 8) sui quali si richiede il cofinanziamento regionale degli assegni. Per ciascun progetto specifico dovrà essere allegata al programma di intervento una apposita scheda descrittiva (allegato C).

¹ Le date definitive saranno indicate all'atto della stipula della convenzione fra il soggetto proponente e Regione Toscana

Art. 8 – Contenuti e caratteristiche dei progetti specifici

I progetti di ricerca specifici ai quali parteciperanno i destinatari degli assegni debbono essere obbligatoriamente progetti congiunti realizzati in rete fra Università e/o Centri di ricerca e/o Imprese.

In ognuno dei Progetti Specifici dovranno essere indicati (allegato C):

- Il Titolo; l'acronimo; il numero di assegni di cui si richiede il cofinanziamento; l'ambito disciplinare;
- La descrizione del progetto: motivazione della ricerca, obiettivi e risultati attesi, metodologia e tempistica.
- Il profilo tipo dell'assegnista/isti destinatario/i
- Il responsabile scientifico del progetto di ricerca specifico
- L'eventuale collegamento a programmi, partenariati e infrastrutture europee di ricerca
- La congruità con le linee di programmazione regionale
- La descrizione della rete indicando per ogni soggetto ad essa aderente:
 - Il ruolo nel progetto
 - La capacità di ricerca dei soggetti partecipanti privati (addetti alla attività di R&S; budget dedicato a R&S; principali attività di R&S e risultati raggiunti negli ultimi 3 anni: partecipazione a progetti di R&S, brevetti; pubblicazioni)
 - Le risorse non finanziarie messe a disposizione del progetto dai singoli partecipanti alla rete
- La provenienza dei fondi con i quali i soggetti attuatori cofinanziano gli assegni del progetto specifico² come specificato nel successivo articolo 9:

L'ambito disciplinare dei progetti specifici dovrà essere coerente con gli ambiti disciplinari di riferimento individuati dal presente bando (art. 15)

Il responsabile scientifico di un progetto specifico dovrà essere un docente, un dirigente di ricerca o un ricercatore, con contratto a tempo indeterminato, strutturato presso il soggetto attuatore. Per ogni progetto specifico dovrà essere individuato un responsabile scientifico esclusivo; ogni responsabile scientifico potrà seguire uno ed un solo progetto specifico.

In relazione a tutti gli aspetti sopra elencati l'amministrazione regionale si riserva di effettuare controlli e verifiche, anche in loco, su quanto dichiarato, nonché tutte le verifiche previste dai regolamenti del FSE.

Art. 9. Modalità di cofinanziamento

Gli assegni sono cofinanziati dal FSE per il 50%; il restante 50% deve essere coperto dal soggetto attuatore con fondi propri o con fondi reperiti presso terzi, non derivanti da altri finanziamenti comunitari, secondo quattro possibili modalità:

- a) Fondi di soggetti privati conferiti, ex novo dopo l'ammissione a finanziamento del progetto specifico, espressamente per gli assegni di ricerca di quest'ultimo.
- b) Fondi provenienti da soggetti privati, ma già nella disponibilità dei dipartimenti/istituti del soggetto attuatore, che siano stati conferiti nei 12 mesi antecedenti la pubblicazione sul BURT del presente avviso, per attività di ricerca collegate al progetto specifico.
- c) Fondi appositamente conferiti da altri soggetti pubblici diversi dal beneficiario.
- d) Altri fondi disponibili nei bilanci dei dipartimenti/istituti del soggetto proponente.

Art. 10 Spese ammissibili ed importi

I soggetti proponenti, presentano il preventivo dei loro programmi di intervento, secondo il modello del Piano Economico di Dettaglio (PED), imputando le spese alla seguente unica voce di costo ammissibile: B.2.4.13 "Borse di studio, assegni di ricerca".

² Nella scheda dei progetti specifici dovranno essere indicati i fondi eventualmente conferiti da ciascun soggetto partecipante

Gli assegni di ricerca dell'importo di 30.000,00 Euro annui al lordo degli oneri previdenziali, assistenziali e fiscali, hanno durata biennale. L'assegno non è cumulabile con altri assegni di ricerca e borse di studio fatte salve le eccezioni previste dall'art. 22, III comma, della Legge n. 240 del 30/12/2010.

Art. 11 Tempistica per la realizzazione

I termini per la realizzazione del programma di intervento decorrono dalla data di inizio degli assegni del programma di intervento. Gli assegni dovranno iniziare entro il 90^{mo} giorno successivo alla data di firma della convenzione con Regione Toscana e dovranno terminare entro 24 mesi dalla data di inizio salvo eventuali proroghe che Regione Toscana si riserva di concedere dietro presentazione di richiesta motivata.

Le operazioni di rendicontazione finale delle spese sostenute dovranno attenersi a quanto previsto dalla DGR toscana 569 del 2006 e dovranno essere concluse entro i 60 giorni successivi alla data di conclusione degli assegni.

Nel caso in cui gli assegni siano interrotti anticipatamente e nuovamente assegnati per la parte di vita residua³ ad altri destinatari, il termine per l'esecuzione delle attività potrà essere prorogato al più di 3 mesi e, analogamente, saranno dilazionate le corrispondenti operazioni di rendicontazione

I nuovi assegnatari dovranno essere individuati scorrendo le graduatorie delle selezioni inizialmente realizzate dai soggetti attuatori per l'attribuzione degli Assegni di Ricerca Congiunta, oppure, in caso la graduatoria fosse esaurita, previo espletamento di nuova procedura di selezione pubblica secondo le modalità definite nel presente bando.

Nel caso di congedo per maternità, di congedo per malattia e nelle altre fattispecie previste dalla legge è fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia (art. 22, comma VI, Legge n. 240 del 30/12/2010).

Art. 12 Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria ipotizzata per l'intervento è complessivamente pari a € 6.000.000,00 (Euro seimilioni/00); derivanti dai fondi previsti dal FSE POR CRO 2007-2013 – Asse IV capitale umano.

La Regione Toscana si riserva di utilizzare la graduatoria in funzione delle ulteriori risorse eventualmente disponibili.

Art. 13 Numero di proposte di assegno ammesse per Programma di Intervento

Il numero massimo di assegni –afferenti ai singoli progetti specifici– di cui i beneficiari possono richiedere il cofinanziamento nelle loro proposte di programma di intervento è determinato sulla base di due componenti. La prima componente, prevede un numero di assegni proporzionale alle capacità di ricerca del soggetto proponente, definita in base alla consistenza del suo personale di ricerca. La seconda rappresenta il numero di assegni aggiuntivi (al più 20) che ogni beneficiario può proporre e di cui può ottenere il cofinanziamento partecipando ad una valutazione competitiva con le proposte avanzate dagli altri soggetti.

Il numero massimo di assegni di cui i soggetti beneficiari possono richiedere il cofinanziamento è quindi individuato come somma di:

- A. un numero di proposte di assegni di ricerca determinato in base alle capacità di ricerca del soggetto proponente, ovvero in base alla consistenza del suo personale di ricerca.
- B. un numero aggiuntivo di proposte di assegno di ricerca (al più 20) per ogni soggetto proponente.

Per quanto attiene alla prima componente (comp. A) i soggetti beneficiari inseriscono nei loro programmi di intervento un numero di assegni determinato, attraverso un sistema di scaglioni definiti in base alla loro dimensione in termini di personale di ricerca. Il sistema di scaglioni che definisce, per ogni classe di consistenza del personale di ricerca, il numero di assegni attribuito è indicato all'art. 14.

³ Non potranno essere attribuiti a nuovo destinatario gli assegni con una vita residua inferiore a 12 mesi

Alla seconda componente (comp. B), i beneficiari possono partecipare, su base competitiva, inserendo nei loro programmi di intervento al più ulteriori 20 proposte di assegno che si aggiungono a quelle della componente A.

I progetti specifici ammessi a valutazione confluiranno, previa selezione, in una graduatoria unica regionale dalla quale saranno ammessi a finanziamento, prima gli assegni della componente A, poi quelli della componente B.

In sede di valutazione delle proposte di intervento i progetti specifici in cui quest'ultime si articolano saranno valutati sulla base dei criteri di valutazione definiti all'art. 18.

Dalla graduatoria regionale, stilata in base ai criteri di valutazione di seguito illustrati, saranno selezionate le migliori proposte presentate in base alla capacità di ricerca dei proponenti, fino ad esaurimento del numero di assegni previsto per la componente sub A; le rimanenti proposte (componente sub B) saranno selezionate in base alla collocazione in graduatoria fino a concorrenza del numero complessivo di cofinanziamenti disponibili.

Art. 14 Determinazione del numero di assegni collegati alla capacità di ricerca dei beneficiari

Per la determinazione del numero di assegni di ricerca collegati alle capacità di ricerca (componente A) di loro spettanza i soggetti proponenti, ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, devono indicare nel formulario di progetto (allegato B) la consistenza del proprio personale di ricerca.

Nello specifico devono indicare il numero di Professori Ordinari, Straordinari e Associati, di dirigenti di ricerca, di ricercatori (anche a tempo determinato) e di assegnisti di ricerca, inseriti negli organici delle loro strutture (nel mese di novembre 2011⁴) e operanti sul territorio regionale ; nonché il numero di dottorandi iscritti ai corsi di dottorato organizzati dalle loro strutture.

Adottando pesi pari ad 1 per i dirigenti di ricerca, ricercatori, assegnisti e dottorandi e peso 0,5 per i Professori Ordinari, Straordinari e Associati, i soggetti beneficiari devono calcolare la propria "capacità di ricerca" come somma ponderata del proprio personale di ricerca.

Nella tabella seguente possono individuare quindi il numero di assegni della componente A corrispondente alla classe di "capacità di ricerca" di loro appartenenza.

Classi di "capacità di ricerca"	componente A	componente B	totale assegni
3000 e oltre	40	20	60
2999-2000	25	20	45
1999-1000	20	20	40
999-750	10	20	30
749-500	7	20	27
499-250	5	20	25
249-100	2	20	22
meno di 100	1	20	21

Sommando agli assegni della componente A) i 20 assegni previsti per la componente B) i beneficiari ottengono il numero massimo di assegni da inserire nei loro programmi di intervento.

Nel caso in cui le proposte contengano progetti specifici per un numero di assegni eccedente il quantitativo ammesso, saranno ritenuti ammissibili a valutazione, secondo l'ordine di presentazione nella proposta, i soli progetti specifici per i quali la somma cumulata degli assegni non superi il quantitativo ammesso.

La Regione Toscana si riserva il diritto di effettuare verifiche sulla consistenza del personale di ricerca dei soggetti proponenti a partire dai dati ufficiali disponibili presso i database del MIUR e da altre fonti ufficiali.

⁴ Dal momento che le procedure di valutazione dell'ANVUR prendono a riferimento per la raccolta delle informazioni il 7 novembre 2011 si suggerisce di fare riferimento a tale data per la rilevazione del personale di ricerca.

Art. 15 Ambiti disciplinari di riferimento

I temi di ricerca sviluppati nei progetti specifici proposti dovranno essere riconducibili ad uno o più dei settori ed ambiti disciplinari strategici per lo sviluppo regionale sotto elencati⁵:

1. Scienze della vita: biomedicina; medicina personalizzata-omics; active aging, medical device, ecc.
2. Biorobotica e neuroscienze: nuove generazioni di robot; brain modelling e brain simulation, ecc.
3. Sistemi avanzati di accelerazione della conoscenza: nuove piattaforme ICT; nuovi device e sistemi di calcolo; reti di sensori, sistemi di archiviazione digitale, ecc.
4. Fotonica: chip ad alta integrazione di circuiti fotonici e elettronici, sistemi di telecomunicazione, tecnologie laser, ecc.
5. Nanomateriali e nuovi materiali: sostituzione di materie prime rare, materiali riciclabili, materiali ad alta resistenza, con bassissimo consumo energetico, ed altre proprietà innovative, ecc.
6. Social Innovation: limitatamente ai temi della integrazione e inclusione sociale, della multiculturalità, del social housing.
7. Energie rinnovabili: nuove fonti energetiche, efficienza e risparmio energetico; nuovi motori e propulsori, ecc.
8. Spazio e Aerospazio: tecnologie spaziali per applicazioni terrestri; ingegneria aerospaziale e aeronautica leggera; conoscenza dell'universo e esplorazione dello spazio, ecc.

Art. 16 Documentazione richiesta per la presentazione delle proposte progettuali

Per la presentazione dei programmi di intervento occorre inviare nei modi di cui all'art. 4 e nei termini di cui all'art. 3 i seguenti documenti utilizzando i modelli allegati al presente bando. I documenti seguenti dovranno pervenire, oltre che in forma cartacea, anche in formato word e pdf o in formati equivalenti, su CD allegato allo stesso plico di trasmissione della proposta⁶. Ai fini della proposta farà fede la documentazione cartacea.

La domanda di finanziamento, il formulario del programma di intervento e le schede dei progetti specifici nonché le dichiarazioni richieste devono essere sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto proponente o da un suo unico delegato, in forza di procura o altro documento equivalente di cui, in tal caso, dovrà essere prodotta copia. Dovrà inoltre essere allegata copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante.

Ciascuno dei documenti presentati dovrà essere numerato progressivamente in ogni pagina seguendo il formato utilizzato nei modelli forniti.

Tutti gli allegati al presente bando, possono essere scaricati dal sito internet della Regione Toscana www.regione.toscana.it/istruzionericerca/ricercaformazione.

⁵ Eccezion fatta per il punto n. 6 "social innovation", gli elenchi di possibili applicazioni proposti per gli ambiti disciplinari elencati, hanno finalità esclusivamente esemplificativa e non debbono essere intesi in senso restrittivo. Saranno considerati ammissibili anche i progetti di ricerca riconducibili a tali aree disciplinari ma attinenti altre applicazioni specifiche.

⁶ La documentazione informatica dovrà essere conforme a quella cartacea.

Per la presentazione di un programma di intervento occorre:

- A. domanda di finanziamento e dichiarazioni sostitutive (Allegato A). La domanda deve fare riferimento al presente avviso e indicare la denominazione della proposta. La domanda, esclusi i soggetti esentati per legge, deve essere presentata in bollo;
- B. formulario del programma di intervento (Allegato B);
- C. schede di progetto specifico (Allegato C) da ripetere tante volte quanti sono i progetti specifici inseriti nel programma di intervento;
- D. dichiarazioni di intenti per ogni progetto specifico. Per ciascun progetto specifico, dovranno essere allegata le dichiarazioni di intenti (Allegato D), redatte secondo i modelli sotto elencati:
 - modello D1: dichiarazione di intenti per il conferimento ex-novo di fondi di soggetti privati per il cofinanziamento di assegni di ricerca per progetti congiunti di alta formazione (art. 9, punto a);
 - modello D2: Dichiarazione di disponibilità di fondi -conferiti da soggetti privati- nel bilancio del dipartimento/istituto responsabile scientifico del progetto specifico per il co-finanziamento dei relativi assegni di ricerca (art. 9, punto b);
 - modello D3: dichiarazione di intenti per il conferimento di fondi di soggetti pubblici (diversi dal beneficiario) per il co-finanziamento di assegni di ricerca per progetti congiunti di alta formazione (art. 9, punto c).

La Regione Toscana si riserva comunque la facoltà di richiedere integrazioni e chiarimenti in merito alla documentazione presentata.

Art. 17 Ammissibilità

Le proposte progettuali (programmi di intervento) per essere ritenute ammissibili a valutazione dovranno:

- o pervenire entro la data di scadenza indicata nell'articolo 3 dell'avviso;
- o esser presentate da un soggetto ammissibile, secondo quanto previsto all'art. 5;
- o riportare le modalità di selezione dei destinatari che dovranno essere coerenti con quanto previsto dal presente bando (art. 20);
- o esser compilate sull'apposito formulario rilegato, con pagine numerate progressivamente e sottoscritto in ogni pagina dal legale rappresentante del soggetto proponente, o da persona che abbia legittimità ad impegnare, verso l'esterno, l'ente di appartenenza in forza di procura o altro documento equivalente;
- o essere complete di tutte le informazioni richieste;

I singoli progetti specifici contenuti nei programmi d'intervento saranno ammissibili a valutazione se:

- sono progetti realizzati in rete con imprese, altri soggetti privati e altri centri di ricerca e Università; la presenza di almeno un altro soggetto partecipante alla rete è obbligatoria
- sono progetti coerenti con gli ambiti disciplinari di riferimento indicati dal presente bando (art. 15);
- il responsabile scientifico del progetto è un docente, un dirigente di ricerca o un ricercatore, con contratto a tempo indeterminato, strutturato presso il soggetto attuatore e risulta responsabile solo di tale progetto specifico e non di altri
- gli assegni ad essi afferenti sono cofinanziati, per il 50% non coperto da fondi FSE, con fondi reperiti dal soggetto proponente;
- sono corredati delle dichiarazioni, sottoscrizioni e documenti richiesti;

L'istruttoria di ammissibilità viene eseguita a cura dell'Area di Coordinamento Ricerca.

Le domande ammissibili sono sottoposte a successiva valutazione.

Art. 18 Sistema di Valutazione

Le operazioni di valutazione sono effettuate da un "nucleo di valutazione" nominato dal dirigente responsabile. In tale atto di nomina saranno precisate, oltre la composizione, le specifiche funzioni e modalità di funzionamento.

E' facoltà del nucleo di valutazione richiedere chiarimenti e/o integrazioni sui progetti.

I progetti specifici, e i corrispondenti assegni di ricerca, contenuti nelle proposte di intervento avanzate da ciascun ente proponente, saranno ordinati in una graduatoria unica regionale in base ai seguenti elementi di valutazione:

Criterio	Punti
a) Numerosità e ruolo delle Università e Enti di R&S pubblici partecipanti al progetto	max 10
b) Numerosità e capacità di ricerca dei soggetti privati e dei soggetti pubblici non di ricerca partecipanti al progetto	max 15
c) Collegamento a progetti e partenariati nazionali e europei e a infrastrutture europee	max 20
d) % di cofinanziamento con fondi di soggetti privati ma già nella disponibilità dei bilanci dei dipartimenti/istituti (fondi conferiti nei 12 mesi antecedenti la pubblicazione sul BURT del presente bando, per attività di ricerca collegate al progetto specifico)	max 15
e) % di cofinanziamento da soggetti privati con fondi conferiti, ex novo dopo l'ammissione a finanziamento del progetto specifico, espressamente per gli assegni di quest'ultimo	max 25
f) Qualità e coerenza progettuale (coerenza interna; congruenza all'azione messa a bando; coerenza e correttezza del piano finanziario; completezza delle informazioni fornite)	max 10
g) Coerenza con le linee di programmazione regionale	max 20
Totale	max 100 punti

NB i punti d) ed e) si escludono a vicenda: il punteggio massimo derivabile dalla forma di cofinanziamento attivata può essere al più di 25 punti.

I progetti specifici che non raggiungano il punteggio minimo di 40 punti non saranno considerati finanziabili

Al termine della valutazione il nucleo provvede a redigere la graduatoria provvisoria dei progetti selezionati, sulla base dei punteggi complessivi da essi conseguiti.

In caso di parità di punteggio sarà data precedenza ai progetti che nell'ordine:

- 1) Hanno ottenuto il punteggio maggiore alla voce c) del sistema di valutazione (art 18).
- 2) Hanno ottenuto il punteggio maggiore alla voce e) del sistema di valutazione (art 18).
- 3) Annoverano fra i partecipanti al progetto Università, Enti di ricerca e imprese aventi sede legale all'estero.
- 4) Annoverano fra i partecipanti al progetto Università, Enti di ricerca e imprese di altre regioni italiane.

Art 19 Approvazione della graduatoria e concessione dei finanziamenti

La Regione Toscana approva la graduatoria dei progetti specifici impegnando le risorse finanziarie sino ad esaurimento delle risorse disponibili.

I progetti vengono finanziati in ordine di graduatoria fino ad esaurimento delle risorse disponibili, tenendo conto del numero di assegni di ricerca che compete a ciascun soggetto proponente in proporzione alle sue capacità di ricerca (componente A) ed alle proposte aggiuntive presentate (componente B), secondo la procedura indicata nell'articolo 13.

La valutazione delle proposte e l'individuazione della graduatoria verranno realizzate entro 60 giorni dalla data della scadenza per la presentazione delle proposte progettuali. La Regione provvede quindi alla approvazione della graduatoria con decreto del dirigente competente e alla sua pubblicazione sul sito internet della Regione Toscana www.regione.toscana.it/istruzionericerca/ricercaformazione. Tale pubblicazione varrà come notifica per tutti i soggetti attuatori. La graduatoria sarà inoltre pubblicata sul BURT.

Nel caso in cui vengano accertate ulteriori disponibilità di fondi, a seguito di revoche, rinunce o economie sui progetti approvati, i suddetti fondi possono essere assegnati prioritariamente a favore di progetti inseriti utilmente in graduatoria ma non finanziati per insufficienza delle risorse, salvo il caso di pubblicazione successiva di avviso pubblico di contenuto analogo al presente.

Nel caso in cui scorrendo la graduatoria l'ultimo progetto finanziabile preveda più assegni di ricerca e i fondi residui disponibili non siano sufficienti a coprire il cofinanziamento di tutti gli assegni, Regione Toscana si riserva la facoltà di finanziare il progetto solo per la parte di capienza delle risorse.

Art. 20 Modalità di selezione dei destinatari.

I giovani laureati e dottorati destinatari degli assegni sono individuati dai soggetti attuatori mediante nuova procedura, avviata successivamente alla concessione del finanziamento, fra quanti presentino le caratteristiche di cui al precedente articolo 6, senza limiti di nazionalità e nel rispetto delle priorità trasversali della parità di genere e delle pari opportunità.

I soggetti attuatori realizzano la selezione dei destinatari degli assegni sulla base di procedure di evidenza pubblica alle quali sono chiamati a garantire la massima pubblicità nei confronti della potenziale utenza e la dovuta trasparenza nelle procedure di selezione.

Le procedure di evidenza pubblica adottate dai soggetti attuatori dovranno prevedere non meno di 15 giorni fra la data di pubblicazione del bando di selezione e il termine per la presentazione delle candidature.

L'avviso pubblico emanato dal soggetto attuatore per l'ammissione agli assegni di ricerca di cui al presente finanziamento deve prevedere l'indicazione dei loghi dei soggetti finanziatori (UE, Stato, Regione); l'indicazione della normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento; il rispetto della DGR 534/2006 relativa all'inclusione dei parametri di genere nei bandi finanziati con risorse regionali; il rispetto delle indicazioni previste dalla DGR 569/06 (in particolare il par. B.3) per quanto concerne la pubblicizzazione delle attività con particolare riferimento a modalità e criteri di selezione trasparenti e modalità di divulgazione del bando.

I destinatari degli Assegni di Ricerca Congiunta dovranno essere coerenti con i profili individuati nei progetti specifici proposti.

Nelle procedure di selezione i soggetti attuatori dovranno garantire parità di genere e pari opportunità all'accesso, in coerenza con gli orientamenti di carattere generale previsti nel POR-FSE 2007-2013 al paragrafo 5.4.1, ed attenersi alle indicazioni seguenti.

Per la selezione dovranno richiedere che i candidati:

- 1) Presentino un progetto di formazione-apprendimento-ricerca nel quale indichino in modo dettagliato le acquisizioni e il percorso di crescita professionale che intendono realizzare con la partecipazione al progetto di ricerca specifico per il quale è bandito l'assegno (gli assegni)
- 2) Presentino il proprio curriculum vitae, con il dettaglio documentato del percorso di studi, delle esperienze di ricerca, e dei risultati raggiunti (pubblicazioni; brevetti; ecc.)
- 3) Partecipino ad un colloquio volto a verificare l'attitudine, la motivazione e la preparazione dei candidati per partecipare al progetto specifico per il quale è messo a bando l'assegno (gli assegni).

Per la selezione i soggetti attuatori dovranno valutare:

- a) La coerenza tra il progetto di formazione-apprendimento-ricerca proposto dai candidati e il progetto di ricerca specifico per il quale è posto a bando l'assegno (gli assegni).
- b) La coerenza del curriculum vitae, del percorso di studi e delle esperienze di ricerca effettuate rispetto al profilo competenziale richiesto per il progetto.
- c) I titoli di studio conseguiti e la numerosità e qualità dei risultati di ricerca conseguiti (pubblicazioni, brevetti ecc).
- d) Il voto conseguito nel colloquio.

Il punteggio assegnato ai candidati in base alle voci b) e c) sopra riportate dovrà rappresentare non meno del 60% del punteggio totale conseguibile.

Per quanto non previsto, i soggetti proponenti faranno riferimento ai propri regolamenti interni in materia di assegni di ricerca ed a quanto previsto dalla normativa nazionale.

Art 21 Adempimenti e vincoli per la stipula della convenzione fra soggetto attuatore e Regione Toscana
Individuati i progetti specifici ammessi a finanziamento, il soggetto beneficiario stipulerà apposita convenzione con Regione Toscana per il finanziamento del programma di intervento limitatamente ai progetti specifici ammessi a finanziamento.

Prima della stipula della convenzione, nel caso in cui in sede di valutazione del progetto non siano stati finanziati tutti i progetti specifici presentati e/o siano state rilevate incoerenze nei contenuti dei singoli progetti specifici e del programma di intervento rispetto alle norme della DGR 569/06 e s.m.i. il soggetto beneficiario dovrà trasmettere un nuovo piano finanziario relativo ai soli progetti specifici finanziati.

Dopo la dichiarazione di ammissibilità al finanziamento dei singoli progetti specifici e prima della firma della convenzione relativa al programma di intervento, il soggetto beneficiario, dovrà produrre la documentazione necessaria a provare che i fondi da esso destinati al cofinanziamento provengano dalle fonti indicate per ciascun progetto specifico:

- nel caso il cofinanziamento del soggetto attuatore sia coperto con fondi conferiti ex novo (dopo l'ammissione a finanziamento del progetto specifico) provenienti da soggetti privati (art. 9 punto a), sarà necessario presentare la ricevuta del bonifico bancario dell'avvenuto trasferimento che riporti nella causale la dicitura "cofinanziamento assegni di ricerca bando FSE 2012" e l'indicazione dell'acronimo del progetto specifico al quale sono destinati;
- nel caso il soggetto attuatore copra il cofinanziamento con fondi conferiti da soggetti privati, ma già nella disponibilità dei dipartimenti/istituti (art. 9 punto b), dovrà essere prodotta la documentazione attestante: 1) il trasferimento dei fondi (avvenuto nei 12 mesi antecedenti la data di pubblicazione del presente bando), 2) gli estremi del progetto di ricerca per la cui realizzazione tali fondi sono stati a suo tempo conferiti; 3) il collegamento fra il progetto di ricerca di cui al punto 2) e il tema del progetto specifico. A tal fine può essere prodotta anche una autocertificazione.
- nel caso il cofinanziamento del soggetto beneficiario sia coperto con fondi appositamente conferiti da altri soggetti pubblici (art. 9 punto c) sarà necessario produrre l'atto formale comprovante la destinazione dei fondi al finanziamento del progetto specifico;

Nel caso di specifica richiesta, il soggetto attuatore deve trasmettere documentazione idonea ad attestare quanto dichiarato ai sensi del DPR 445/2000, entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta stessa.

La convenzione tra Regione Toscana e il soggetto beneficiario sarà stipulata entro 45 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria sul BURT.

Dopo la dichiarazione di ammissibilità al finanziamento e prima della firma della convenzione relativa al programma di intervento, il soggetto beneficiario dovrà altresì allegare, per ciascun progetto specifico finanziato, un apposito atto convenzionale fra i soggetti che collaborano al progetto (i firmatari della dichiarazione di intenti presentata all'atto della proposta) che regoli i reciproci impegni ai fini dello stesso.

Per la sottoscrizione delle dichiarazioni rese, ai sensi del DPR 445/00, è necessario allegare la fotocopia di un documento di riconoscimento valido, chiara e leggibile per ogni firmatario.

Almeno 5 giorni prima dell'avvio di ciascuna attività il soggetto attuatore deve darne comunicazione all'Amministrazione competente ed inserire il relativo dato nel sistema informativo regionale.

Eventuali cambiamenti in corso di realizzazione dei contenuti delle attività di ricerca devono essere comunicati all'Amministrazione regionale e possono essere consentiti purché siano garantiti i medesimi risultati ed i medesimi requisiti e competenze.

Art. 22 Modalità di erogazione del finanziamento

Il finanziamento sarà erogato, secondo i tempi e le modalità previsti dalla DGR 569/2006 e s.m.i. :

1 - anticipo di una quota pari al 40% del finanziamento pubblico approvato, all'avvio del programma di intervento, dopo la stipula della convenzione e dietro presentazione della richiesta di anticipo a Regione Toscana da parte del beneficiario. Prima di richiedere l'anticipo il beneficiario dovrà altresì provvedere all'espletamento di tutte le procedure di selezione degli assegnisti ed all'alimentazione del sistema informativo FSE comprensiva dell'anagrafica degli assegnisti.

2 - successivi rimborsi trimestrali delle spese quietanzate fino alla concorrenza del 90% del finanziamento pubblico, comprensivo della quota di cui al precedente punto 1, a condizione che il soggetto beneficiario stesso abbia provveduto all'inserimento delle spese per le quali richiede il rimborso nel sistema informativo regionale ed alla puntuale trasmissione della relazione trimestrale che illustra lo stato di avanzamento dei progetti specifici e dietro presentazione della relativa richiesta da parte del soggetto attuatore all'Amministrazione regionale. Nella relazione dovrà essere evidenziato ogni eventuale scostamento rispetto alla tempistica preventivata.

3 - erogazione del saldo previa: a) consegna da parte del soggetto attuatore all'Amministrazione competente del rendiconto finale; b) inserimento telematico da parte del soggetto attuatore dei dati fisici e finanziari relativi alla chiusura del progetto; c) verifica del rendiconto da parte dell'amministrazione regionale.

Le erogazioni finanziarie avverranno entro 90 giorni dal momento in cui il soggetto attuatore maturerà il diritto a riceverle.

In caso di irregolarità si procederà all'eventuale recupero dei finanziamenti indebitamente ricevuti dal soggetto attuatore incrementato degli interessi calcolati in base alla normativa in vigore a chiusura dell'operazione.

Art. 23 Monitoraggio delle attività scientifiche e valutazione dei risultati

Il soggetto attuatore è tenuto a produrre, al termine del primo anno di attività, un rapporto di monitoraggio in itinere dello stato di avanzamento dei progetti specifici sul fronte scientifico e dei risultati di ricerca e formativi conseguiti.

Il soggetto attuatore è tenuto altresì a produrre a conclusione delle attività una relazione finale conclusiva, in cui sia evidenziato l'ulteriore stato di avanzamento dei singoli progetti specifici e in cui siano riportate, per ciascun progetto specifico, le attività complessivamente svolte, i risultati conseguiti e le competenze sviluppate dai singoli assegnisti.

Le relazioni relative ai singoli progetti di ricerca, riportate nella relazione finale conclusiva, dovranno indicare gli estremi di tutte le pubblicazioni e i risultati di ricerca originati dai progetti specifici evidenziando in particolare il ruolo e il coinvolgimento dell'assegnista/isti nella direzione scientifica di quest'ultimi, e le azioni poste in essere per la valorizzazione del suo/loro operato.

Le relazioni e i rapporti sopra menzionati dovranno essere redatti dal responsabile scientifico del progetto e controfirmati dall'assegnista assegnatario.

Art. 24 Sistema contabile

I giustificativi di spesa e la restante documentazione contabile, in coerenza con quanto previsto dall'art. 60 del Reg. CE 1083/2006, andrà organizzata, conservata ed esibita con riferimento al singolo programma di intervento in base al principio della contabilità separata, attraverso una specifica codificazione che renda possibile la rappresentazione dei movimenti contabili relativi ai singoli progetti specifici finanziati dalla Regione Toscana nell'ambito dei documenti contabili generali del soggetto.

Art. 25 Informazione e pubblicità

I soggetti finanziati devono attenersi al Regolamento comunitario vigente in tema di informazione e pubblicità degli interventi dei Fondi strutturali (Reg. CE 1828/2006 pubblicato sulla G.U.C.E. L 371 del 27.12.2006).

Art. 26 Tutela privacy

I dati dei quali la Regione entra in possesso a seguito del presente avviso verranno trattati nel rispetto della vigente normativa D.lgs 196/03.

Art 27 Responsabile del procedimento

Ai sensi della L. 241/90 la struttura amministrativa responsabile dell'adozione del presente avviso è il l'Area di Coordinamento Ricerca (Dirigente Marco Masi).

Art. 28 Informazioni sull'avviso

Il presente avviso è reperibile nel sito internet della Regione Toscana. Informazioni possono inoltre essere richieste all'Area di Coordinamento Ricerca scrivendo a: areacoordinamentoricerca@regione.toscana.it, indicando nell'oggetto "POR FSE 2007-2013 – Bando assegni di ricerca congiunta". Oppure telefonando alla Dott.ssa Lucia Magneschi tel. 055 4382336, o alla Dott.ssa Costanza Soda tel. 055 4385564.